

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

**BRANCA.** L'onorevole ministro ha detto tutto quello che già so, ma io vorrei intendere qualche cosa che non so ancora. Io vorrei sapere (ed in questo caso ritirerei volentieri il mio emendamento) se l'onorevole ministro intende presentare un disegno di legge che s'ispiri alle conclusioni della Commissione e sia informato al principio dell'esercizio privato. Ecco quello che desidero sapere dall'onorevole ministro; se mi darà quest'affidamento ne prenderò atto e me ne accontenterò.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Posso rispondere per cortesia. Non avendo obbligo di dire anticipatamente il pensiero del Governo che non conosco, non posso parlare che in nome mio. Dal momento che il Governo non ha avuto occasione d'esaminare un disegno di legge che non ho avuto il tempo di formulare, è cosa evidente che non potrei nemmeno dichiarare quali saranno le sue intenzioni. Del resto ho ripetuto non so quante volte che accetto in massima le conclusioni della Commissione d'inchiesta, come quelle che corrispondono alle idee manifestate dal Governo quando si discuteva il disegno di legge relativo alla nomina di quella Commissione, ma il lavoro da essa compiuto non è una traccia che debba essere assolutamente seguita dal Governo; è un lavoro il quale dovrà essere e sarà apprezzato dal Governo, come ha dichiarato tante volte. In massima dunque siamo tutti d'accordo, ma non posso prendere il formale impegno che mi si domanda.

**PRESIDENTE.** Onorevole Branca, ritira la sua proposta?

**BRANCA.** La ritiro, ma senza prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro perchè sono così elastiche che non posso formarmene un giusto concetto.

**PRESIDENTE.** Dunque verremo ai voti.

Rileggo l'articolo 1 emendato:

« L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878, n° 4438 (serie 2ª), sarà, dal 1° gennaio 1882, continuato colle norme della stessa legge fino al 31 dicembre dello stesso anno.

« Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, sottoporà all'approvazione del Re le modificazioni riconosciute convenienti al regolamento di cui è parola nell'articolo 17 della legge, pel migliore andamento del servizio. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. A datare dal 1° gennaio 1882 e pel

tempo indicato nel precedente articolo 1, il Governo assumerà l'esercizio delle ferrovie Romane passate in proprietà dello Stato in forza della legge di riscatto del 29 gennaio 1880, n° 5249 (serie 2ª);

« Per l'esercizio di dette ferrovie saranno mantenuti gli ordinamenti d'amministrazione nonchè le norme di esercizio, di sorveglianza e di revisione attualmente in vigore, salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

« Le modificazioni ai detti ordinamenti e norme che l'esperienza avesse dimostrate convenienti per migliore andamento del servizio, saranno approvate per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Il Consiglio d'amministrazione dipenderà dal ministro dei lavori pubblici e sarà composto di dieci membri, compreso il presidente; la loro nomina sarà fatta per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

« Le attribuzioni e la responsabilità del Consiglio di amministrazione saranno determinate nello stesso modo, anche con decreto reale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa.

**SPAVENTA.** Io avrei dovuto proporre un altro emendamento a questo articolo; ma me ne sono astenuto, perchè credo che, se l'onorevole ministro darà i chiarimenti necessari, non faccia bisogno di apportarvi alcuna modificazione. L'articolo 2 mantiene per le ferrovie romane gli ordinamenti attuali di amministrazione, nonchè le norme di esercizio, di sorveglianza e di revisione, salvo le disposizioni degli articoli seguenti. Ora, presso le ferrovie romane evvi un ufficio di revisione straordinaria, il quale nasce dall'articolo 24 della convenzione 11 ottobre 1866. Quando il Governo fece delle anticipazioni alla società delle romane, si volle premunire, mediante questo ufficio, che quella amministrazione, da allora in poi, sarebbe proceduta meglio, e più rettamente. Ma quello fu un ufficio di controllo che il creditore imponeva al debitore; ed esso entra davvero nell'esame del merito di ogni disposizione o atto del Consiglio di amministrazione, anzi può sospendere qualunque deliberazione del medesimo, salvo poi al ministro di revocare o confermare il *veto* del delegato al controllo.

Ora, se noi siamo stati sul punto d'abolire l'ufficio di riscontro per le ferrovie dell'Alta Italia, limitato anche all'esame della sola regolarità degli atti, vogliamo mantenere quest'ufficio di controllo nelle ferrovie romane, controllo che fu organizzato dallo Stato creditore della società, per premuzirsi contro la mala amministrazione del suo debitore ora che il debitore è scomparso e che lo Stato è